

## **INSULARITÀ: MODIFICA DELL'ART. 119 DELLA COSTITUZIONE**

La proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare riguardante il **“Riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità”** è stata approvata dalla Camera dei deputati il 30 marzo 2022, dopo che il Senato l’aveva approvata in prima deliberazione nella seduta del 3 novembre 2021 (sono stati 223 i votanti, 223 i voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto).

Con questa proposta di legge costituzionale si introduce un **comma aggiuntivo** dopo il quinto comma dell’**articolo 119 della Costituzione**, ai sensi del quale la Repubblica: “riconosce le peculiarità delle Isole” e “promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità”.

Le **regioni insulari** presentano **caratteristiche permanenti** che le distinguono dalle altre regioni. È indiscutibile il fatto che l’insularità, intesa come discontinuità territoriale, implica specificità di natura economica, ambientale, trasportistica, sociale e demografica che determinano un oggettivo svantaggio rispetto alle altre zone continentali.

La **formulazione originaria** prevedeva che lo Stato fosse tenuto a riconoscere “il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall’insularità” e a disporre “le misure necessarie a garantire un’effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili”. Nel corso dell’esame in sede referente al Senato il **testo iniziale** è stato **modificato**, con l’introduzione di alcuni elementi di novità, volti principalmente ad **evitare che il termine “insularità”** in Costituzione sia considerato **esclusivamente** come fonte di svantaggio.

Con le modifiche introdotte: è **la Repubblica**, e non soltanto lo Stato, a **farsi carico** dell’intervento pubblico a favore delle Isole; il riconoscimento riguarda le **“peculiarità delle Isole”** (e non più il “grave e permanente svantaggio naturale derivante dall’insularità”); la Repubblica **“promuove”**, e non “dispone” come in precedenza, misure per rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità; è venuto meno il riferimento alla finalità di effettiva parità e di un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili.

Come ha sottolineato il [deputato del Pd Fausto Raciti](#), “non si tratta di una riforma costituzionale di carattere meramente risarcitorio”, perché vero che c’è “la necessità di colmare il gap che separa i cittadini e i prodotti provenienti dalle isole maggiori e minori del nostro Paese rispetto al resto della Penisola”, ma è anche vero che la modifica introdotta “consente anche di guardare alle isole grandi e piccole come un

patrimonio da valorizzare non solo dal punto di vista turistico ma anche delle peculiarità culturali, linguistiche e di biodiversità che ne fanno un elemento di ricchezza e di diversità del nostro Paese”.

Concetti ribaditi anche dall'altro [deputato del Pd Andrea Frailis](#), che ha sottolineato l'importanza di una modifica costituzionale che è nata per iniziativa popolare e “si propone di superare quegli svantaggi che derivano alle isole italiane della loro insularità e di conseguenza ripristinare quelle condizioni di parità che stanno dentro la nostra Carta fondamentale”.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla proposta di legge costituzionale: S. 865 – d'iniziativa popolare “Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità” (Approvata, in prima deliberazione, dal Senato) [AC 3353](#) e ai relativi [dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato](#).

Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali.

## MODIFICA DELL'ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE (ART. 1)

All'articolo 119 della Costituzione, dopo il quinto comma, è inserito il seguente: “La Repubblica riconosce le **peculiarità delle Isole** e promuove le **misure necessarie a rimuovere gli svantaggi** derivanti dall'insularità”.

Art.119 Cost. - testo vigente	Art.119 Cost. - A.C. 3353	Art.119 Cost. - A.S. 865 (testo originario)	Art.119 Cost. - testo previgente alla riforma del 2001
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.	idem	idem	Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
I Comuni, le Province, le Città	idem	idem	Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e

<p>metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p>			<p>quote di tributi erariali in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.</p>
<p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p>	idem	idem	-
<p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p>	idem	idem	-
<p><b>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di</b></p>	idem	idem	<p>Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per <b>valorizzare</b> il Mezzogiorno e le <b>Isole</b>, lo Stato assegna per legge a singole Regioni <b>contributi speciali</b>.</p>

determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.			
	<p><b>La Repubblica riconosce e le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità ».</b></p>	<p><b>Lo Stato riconosce il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità e dispone le misure necessarie a garantire un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili</b></p>	
<p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p>			-

Fonte: Dossier n. 262/3 "Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità – Elementi per l'Esame in Assemblea", 11 marzo 2022 – Camera dei deputati e Senato della Repubblica.